

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1754

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARUSO, MATTEOLI, MANTICA, TOFANI, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, MANTOVANO, MARTINAT, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, PARAVIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, STRANO, TOTARO, VALDITARA, VALENTINO, VIESPOLI e NANIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2007

Istituzione del Garante dei minori

ONOREVOLI SENATORI. - Come è ben noto l'Italia ha aderito, spesso con grande determinazione, a tutte le convenzioni che la comunità internazionale ha, negli anni, voluto elaborare sul tema della protezione dell'infanzia.

Alla solerzia dimostrata nella fase di elaborazione delle convenzioni, purtroppo, spesso non è conseguita altrettanta rapidità e precisione nell'attuare i principi regolati dalle stesse convenzioni e in tal modo si sono, di fatto, vanificate le volontà e le promesse che la normativa internazionale aveva lasciato soltanto intravedere.

Nel nostro Paese il bambino da almeno una decina di anni è diventato ufficialmente soggetto pieno del diritto e non più oggetto di mera protezione da parte dell'ordinamento, con ciò dando vigore alla previsione cardine ed al senso complessivo della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Alcuni dei principi di quella Convenzione però, e specialmente quelli di natura processuale o che rendono i minorenni pieni soggetti di diritti, sono ancora lontani dall'essere disciplinati con specificità dall'ordinamento nazionale.

In particolare, uno di quei principi cardine ancora non pienamente recepito in Italia è quello inerente la identificazione di una figura che possa, in nome e per conto del fanciullo, intervenire nei procedimenti che lo riguardano, tutelando e proteggendo, tanto in via generale quanto nei casi concreti, i suoi diritti (come previsto dall'articolo 12 della Convenzione citata).

In via generale il tutore principe dei diritti del minore è, ed è ovvio e giusto che tale re-

sti, la coppia dei suoi genitori: chi meglio di loro infatti, può farsi interprete della peculiare esigenza di crescita e di vita di un minore? Vi sono però diversi casi in cui proprio sui due genitori del minore si nutrono sospetti di incapacità ad esercitare tali diritti-doveri di tutela e rappresentanza. In altri casi i genitori possono essere formalmente o fisicamente impediti dal rappresentare il figlio, ovvero in altri casi ancora, si ritiene che l'interesse del minore (proprio perché autonomo da quello dei suoi familiari e, come sancisce l'articolo 3 della Convenzione di New York, preminente rispetto ad ogni altro interesse) possa contrastare con quello dei suoi genitori. Per tutti questi casi fino ad oggi nell'ordinamento si sono creati istituti di supplenza che destano però perplessità sia per la loro necessaria incompletezza (specie se sorretti esclusivamente da prassi o da giurisprudenza a volte ondivaga) che per la loro implicita ambiguità. È stato quest'ultimo il caso, ad esempio, del Tribunale per i minorenni al quale, troppo spesso per mera carenza di altri organismi o altre volte per una non corretta interpretazione delle convenzioni internazionali, in buona sostanza si è delegata, in ogni sede, la funzione di protezione del minore. Tale attribuzione desta notevole perplessità, in quanto riferita ad un organo che dovrebbe essere, primariamente, giurisdizionale e, di conseguenza, delegato all'applicazione del diritto per le parti che allo stesso si rivolgano, e non tutore di una di quelle parti (con ciò recando grave pregiudizio al principio di terzietà del giudice, che non deve essere solo dichiarato dalla legge, ma, vieppiù, deve essere avvertito come attuale da chi al giudice si rivolga per ottenere giustizia).

Da più parti nel consesso internazionale si è affrontata la questione della istituzione di un rappresentante (processuale e non) dei minori. Le soluzioni si sono rivelate molteplici e non scovre da ombre su ciò che in pratica si è andati a realizzare. In nessuno Stato, comunque, tali funzioni sono state delegate ad un organismo giurisdizionale quale il Tribunale per i minorenni, bensì (e particolarmente negli ordinamenti anglosassoni e del Nordamerica), si è optato per la istituzione di un organismo che possa intervenire in sede politica ed abbia al contempo, in alcuni casi, la rappresentanza processuale dei minori e dei loro interessi.

Appare quindi preferibile anche per l'Italia ipotizzare la creazione di una nuova entità, che svolga funzioni di rappresentanza pubblica degli interessi dei minori e che possa, del pari, intervenire nei casi concreti in cui minori abbiano bisogno di tutela, stimolando la funzione di protezione in capo ad altri organi, ovvero gestendo singoli casi in cui vi sia la necessità di intervento o ancora rappresentando, nelle sedi appropriate, l'interesse del minore che potrebbe essere sottoposto ad una errata o persino mancata valutazione.

Tale figura (di tutore dei minori o, meglio ancora, di garante dell'infanzia) è stata, del resto, identificata dal Comitato dei diritti del fanciullo istituito dalla Convenzione di New York del 1989 come via ottimale per l'implementazione di quegli istituti di protezione dell'infanzia previsti dalla Convenzione stessa.

Nel corso della XIV legislatura sono stati depositati numerosi disegni di legge istitutivi del Garante dei minori, che sono stati esaminati in sede referente dalla Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, non più istituita nella presente legislatura.

In particolare, nel corso del passato esame, fu costituito un comitato ristretto, che elaborò un testo unificato tra i vari disegni di legge e detto testo unificato fu adottato come testo base e parzialmente discusso,

fino all'illustrazione degli emendamenti presentati dai componenti della Commissione.

Questo disegno di legge ripropone oggi il lavoro già svolto nella suddetta Commissione speciale e coordina il testo unificato elaborato dal comitato ristretto con gli emendamenti che raccolsero quanto meno l'espressione del maggiore consenso dei Gruppi parlamentari come rappresentati in Commissione.

Del Garante dei minori.

L'articolo 1 istituisce, in attuazione dei principi stabiliti nella Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell'infanzia, il Garante nazionale dei minori e stabilisce le norme inerenti i suoi poteri e le attività che egli è tenuto svolgere.

L'articolo 2 prevede che anche le regioni istituiscano i garanti dei minori, che svolgono le funzioni previste dalla legge a livello regionale e che devono raccordare le proprie attività (svolte sempre in modo assolutamente indipendente e autonomo) con quelle del Garante nazionale (attraverso rapporti di collaborazione funzionale) e che, proprio per tale finalità, presso gli uffici di quest'ultimo è istituita una segreteria tecnica.

Il Garante nazionale (la cui indipendenza e autonomia è garantita dalla legge) è identificato in una persona di specchiata moralità, in possesso di specifica e comprovata esperienza e competenza nelle materie inerenti la difesa dei diritti dei minori e della famiglia. A garanzia della sua indipendenza sono previste particolari incompatibilità la cui soluzione deve essere prontamente affrontata dal Garante nominato, a pena di decadenza dall'incarico (articolo 3).

La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabile una sola volta (articolo 5).

Proprio per rafforzare la sua indipendenza il Garante nazionale viene nominato con decreto dal Presidente della Repubblica ed è scelto fra tre nominativi sottopostigli d'intesa

dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (articolo 4).

All'articolo 6 viene istituito l'ufficio direzionale del Garante dei minori, formato dal Garante stesso e quattro collaboratori di comprovata esperienza e competenza, ai quali possono essere affidati specifici settori di competenza dell'ufficio. Il Garante nazionale nomina i collaboratori, garantendo la presenza delle competenze giuridiche, psicologiche, sociologiche, pedagogiche e sanitarie all'interno dell'ufficio direzionale. Anche per i componenti dell'ufficio direzionale valgono le medesime incompatibilità e condizioni di eleggibilità stabilite per il Garante nazionale.

Il disegno di legge stabilisce, poi, all'articolo 7, i poteri del Garante nazionale.

Presso l'ufficio del garante viene istituita una segreteria tecnica, formata da non più di quindici persone di provata esperienza nei settori di attività dell'ufficio. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio, della segreteria tecnica e della struttura amministrativa del Garante nazionale è previsto che, entro sei mesi dalla nomina del primo Garante, venga emanato apposito atto normativo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Molti sono i compiti che il disegno di legge, all'articolo 9, prevede siano affidati al Garante nazionale e regionale e, primariamente, quelli relativi alla vigilanza sulle convenzioni internazionali e alla loro necessaria applicazione in Italia (lettera *a*)), ma anche quello di fornire consulenze al Parlamento, al Governo o agli enti che amministrano il territorio di sua competenza, circa le iniziative e le decisioni che possano influire sui diritti dell'infanzia (lettera *c*)).

Il Garante potrà inoltre inoltrare ad ogni autorità raccomandazioni affinché le disposizioni da questa emanate siano conformi al superiore interesse dei minori, potrà intervenire sulle questioni attinenti i minori trattate

dagli organi legislativi ed amministrativi, promuovendo emendamenti e riforme al fine di armonizzare la legislazione, le politiche e le prassi amministrative nazionali e locali con le convenzioni sui diritti dell'infanzia. Si è previsto che il Garante partecipi alle riunioni dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e collabori con lo stesso e con il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

Il suddetto organo avrà infine funzioni di promozione delle tematiche minorili in vari consessi, e quindi potrà promuovere la partecipazione dei minori alla discussione delle questioni e decisioni che li riguardano; mantenere rapporti di consultazione e collaborazione con gli organismi che si occupano della promozione e della tutela dei diritti dei minori; cooperare con i servizi sociali, con le amministrazioni regionali e locali e con tutte le associazioni e gli organismi che lo richiedano per l'avvio di programmi di assistenza tecnica per il sostegno, il recupero e la tutela di minori in situazione di disagio, potendo infine segnalare al Comitato sui diritti dell'infanzia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ogni presunta violazione dei diritti umani e dei minori.

L'articolo 10 del testo unificato in esame si sofferma sui poteri ispettivi ed investigativi del Garante, che prende in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori, pervenutegli sotto qualsiasi forma, si occupa dei casi di minori a rischio di violazione dei propri diritti o vittime della violazione dei propri diritti dei quali sia venuto a conoscenza, avvia attività investigative, inchieste e indagini necessarie ad accertare lo stato in cui versa un minore al fine di prevenire la lesione della sua posizione soggettiva, esercita poteri ispettivi, che può attivare, senza obbligo di preavviso, in tutti i luoghi in cui siano ospitati dei minori, fra i quali gli istituti di accoglienza, di educazione e scolastici pubblici o privati, le case famiglia, le comunità, i luo-

ghi di detenzione e gli ospedali, può chiedere tutte le informazioni riguardanti uno o più minori esistenti presso le pubbliche amministrazioni, nonché ottenere copia di tutti i documenti o gli atti che riguardano situazioni relative ai diritti dei minori, può udire liberamente un minore anche senza la presenza degli esercenti la potestà, la tutela o l'amministrazione di sostegno previa emanazione di un provvedimento motivato da notificare agli interessati, può verificare le condizioni e gli interventi relativi all'accoglienza e all'inserimento dei minori stranieri anche non accompagnati.

L'articolo 11 inerisce ai poteri di intervento in giudizio e di rappresentanza processuale del Garante. Queste funzioni si sostanziano nella facoltà di costituirsi parte civile in un giudizio penale per reati commessi in danno di minorenni, di impugnare dinanzi ai tribunali amministrativi atti e provvedimenti lesivi degli interessi dei minori e di intervenire anche nei procedimenti giudiziari civili che abbiano ad oggetto le condizioni di vita, il benessere, l'abitazione, lo stato e comunque la tutela di uno o più minori, nel caso in cui i genitori o gli aventi diritto non abbiano esercitato l'azione o vi sia contrasto tra l'interesse del minore e quello del suo rappresentante. Al Garante viene altresì conferita la facoltà di avviare tutte le azioni e le procedure ritenute necessarie per la tutela dei diritti di un minore, privilegiando sempre, qualora possibile, la conciliazione bonaria dei conflitti. A tale figura spetta inoltre il compito di favorire, ove possibile

ed in collaborazione con i tribunali per i minorenni, la mediazione penale nei procedimenti in cui un minore sia parte. L'articolo 12 contiene una disposizione di delega alle regioni, relativamente alla regolamentazione dell'attività dei garanti regionali, mentre l'articolo 13 istituisce presso il Garante nazionale e presso ciascuno dei garanti regionali le Commissioni consultive del garante, di cui devono far parte tre rappresentanti delle associazioni di tutela dei diritti dei minori più rappresentative.

All'articolo 14 viene istituita la Conferenza nazionale dei garanti, composta dal Garante nazionale e dai garanti regionali, nonché da dieci rappresentanti delle associazioni di protezione dei minori maggiormente rappresentative, designati dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. La Conferenza individua le linee generali di attuazione dei diritti dei minori, verifica il grado di attuazione dei diritti degli stessi a livello nazionale, esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità d'interazione, introduce forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori, coordina le attività dei garanti regionali tra loro e con il Garante nazionale, elabora ed analizza proposte di legge che saranno poi presentate al Parlamento o al Governo dal Garante nazionale, esprime parere obbligatorio sulla relazione biennale prevista dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del Garante nazionale
dei minori)*

1. In attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 176, e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n. 77, è istituito il Garante nazionale dei minori, di seguito denominato «Garante nazionale».

2. Il Garante nazionale esercita l'attività di difesa dei diritti dei minorenni, nel loro superiore interesse. Svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale, in piena autonomia di giudizio ed indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2.

(Garanti regionali dei minori)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle convenzioni internazionali di cui all'articolo 1 ed in conformità con quanto disposto dalla presente legge, istituiscono con proprie leggi i garanti regionali dei minori, reperendo nei propri bilanci i fondi necessari a garantire le loro attività.

2. I garanti dei minori istituiti ai sensi del comma 1 operano, con riferimento al territorio di rispettiva competenza, in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione gerarchica, mantenendo un rapporto paritetico di consultazione, di coordinamento e di colla-

borazione con il Garante nazionale e con gli altri garanti regionali.

3. Il Garante nazionale provvede ad instaurare con i garanti regionali rapporti di collaborazione funzionale, finalizzati all'organizzazione dell'assistenza, della difesa e della promozione dei diritti dei minori in maniera omogenea sul territorio nazionale; a tal fine presso i suoi uffici è istituita una segreteria per il coordinamento delle azioni e delle ricerche dei garanti dei minori.

Art. 3.

(Requisiti per la nomina del Garante nazionale dei minori)

1. Il Garante nazionale è scelto fra persone di specchiata moralità che siano in possesso di specifica e comprovata esperienza nelle materie inerenti la difesa dei diritti dei minori e della famiglia.

2. La carica di Garante nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi incarico lavorativo subordinato, professionale o autonomo, e il garante non può ricoprire cariche politiche, sindacali o associative. Qualora il Garante nazionale nominato svolga un'attività lavorativa dipendente, sia pubblica che privata, egli, per tutta la durata del mandato, è collocato in aspettativa senza assegni e non può conseguire promozioni se non dovute ad anzianità.

3. Il Garante nazionale nominato dispone di trenta giorni per risolvere ogni eventuale situazione di incompatibilità esistente o insorta durante il suo mandato.

4. Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta decadenza del Garante nazionale dall'incarico per mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Le regioni stabiliscono con legge i requisiti per la nomina dei garanti regionali dei minori, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

Art. 4.

(Nomina del Garante nazionale)

1. Il Garante nazionale è nominato dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, scegliendolo tra tre nominativi indicati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'intesa fra loro.

Art. 5.

(Durata del mandato)

1. La durata del mandato del Garante nazionale è di cinque anni, e il mandato è rinnovabile una sola volta.

2. Le regioni stabiliscono con legge la durata del mandato del garante regionale.

3. Il Garante nazionale può essere revocato, per gravi e comprovati motivi, anche di ordine morale, con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 6.

(Ufficio del Garante nazionale)

1. Il Garante nazionale nomina, con atto motivato, entro novanta giorni dall'insediamento, quattro collaboratori di comprovata esperienza e competenza, che compongono, con lui, l'ufficio direzionale del Garante nazionale. Ai garanti collaboratori possono essere affidati specifici settori di competenza dell'ufficio direzionale. Nella nomina dei collaboratori il Garante nazionale cura e garantisce che siano assicurate le competenze giuridiche, psicologiche, sociologiche, pedagogiche e sanitarie all'interno dell'ufficio direzionale.

2. I componenti dell'ufficio direzionale decadono con le dimissioni o con la cessazione del mandato del Garante nazionale, pur restando temporaneamente in carica

fino alla nomina del nuovo Garante nazionale.

3. Per i collaboratori valgono le medesime incompatibilità e condizioni di eleggibilità stabilite per il Garante nazionale.

Art. 7.

(Poteri del Garante nazionale)

1. Al Garante nazionale sono attribuiti dalla presente legge tutti i poteri necessari allo svolgimento delle proprie funzioni, tra i quali quelli ispettivi, di inchiesta, di sopralluogo, di interpello e, nel corso di indagini inerenti la violazione di uno dei principi di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo, di cui alla citata legge n.176 del 1991, quello di richiedere alle Forze di polizia l'esecuzione di ispezioni presso gli uffici della pubblica amministrazione.

2. Nel caso di accertata violazione dei diritti dei minori, il Garante nazionale, indica alla competente autorità i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.

3. Il Garante nazionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, degli uffici e del personale dei servizi sociali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Art. 8

(Organizzazione amministrativa del Garante nazionale)

1. Al Garante nazionale è riconosciuta una indennità di carica pari a quella spettante ai membri del Senato della Repubblica. Ai collaboratori di cui all'articolo 6 è riconosciuta una indennità pari all'80 per cento di quella spettante al Garante nazionale.

2. Il Garante nazionale ha sede in Roma.

3. Alle dipendenze del Garante nazionale è posta una struttura amministrativa composta

da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo, determinato nella misura di quaranta unità. Il Garante nazionale dispone altresì di una segreteria tecnica, formata da non più di quindici persone esperte nelle materie di cui alle attività dell'ufficio, assunte con contratto a termine di diritto privato.

4. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio, della segreteria tecnica e della struttura amministrativa del Garante nazionale sono stabiliti, entro sei mesi dalla data di nomina del primo Garante nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunità.

5. Il personale distaccato presso il Garante nazionale conserva il trattamento economico riconosciuto nelle amministrazioni di provenienza.

6. Ai dipendenti pubblici e privati della struttura amministrativa del Garante nazionale è riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali; essi sono vincolati dal segreto d'ufficio sulla documentazione da loro visionata e sulle situazioni personali di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni.

7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante nazionale, nonché quelle della sua struttura amministrativa e tecnica sono poste a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9.

(Funzioni pubbliche dei garanti dei minori)

1. Al Garante nazionale e ai garanti regionali, al fine di salvaguardare e tutelare i bisogni, i diritti e gli interessi dei minori anche solo temporaneamente presenti sul territorio nazionale, sono attribuite le seguenti fun-

zioni, che esercita nell'ambito territoriale di propria competenza:

a) vigilare sulla attuazione dei principi inerenti i diritti e gli interessi dei minori sanciti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali, dalle normative dell'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali;

b) favorire la diffusione e la promozione dei diritti dei minori sviluppando la conoscenza dei diritti e dei principi indicati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, di cui alla citata legge n. 17 del 1991 e dai suoi Protocolli opzionali di cui alla legge 11 marzo 2002, n. 46;

c) fornire consulenze e pareri al Parlamento, al Governo o agli enti che amministrano il territorio di sua competenza, circa le iniziative, anche legislative, gli atti e le decisioni che possano influire sui diritti dell'infanzia;

d) esprimere un parere motivato sul Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e su ogni altro strumento di politica nazionale per l'infanzia;

e) segnalare al Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite ogni violazione dei diritti dei minori, nonché gli eventuali ritardi nell'applicazione della citata Convenzione di cui alla legge n. 176 del 1991 avvenuti nel territorio nazionale;

f) raccogliere dati e avviare progetti di ricerca sulla situazione dei minori e la tutela dei loro diritti;

g) inoltrare raccomandazioni ad ogni autorità competente, al fine di assicurare la conformità delle loro azioni e disposizioni al superiore interesse dei minori;

h) intervenire sulle questioni attinenti i minori trattate dagli organi legislativi ed amministrativi, promuovendo emendamenti e riforme all'esclusivo fine di armonizzare la legislazione del territorio di sua competenza,

le politiche e le prassi amministrative nazionali e locali, con le convenzioni sui diritti dell'infanzia;

i) promuovere la partecipazione dei minori alla discussione delle questioni e decisioni che li riguardano;

l) mantenere costanti rapporti di consultazione e collaborazione con tutti gli organismi nazionali ed internazionali, le associazioni, le Organizzazioni non governative (ONG) e gli enti locali o funzionali che si occupano, anche incidentalmente, della promozione e della tutela dei diritti dei minori;

m) cooperare con i servizi sociali, con le amministrazioni regionali e locali, e con tutte le associazioni e gli organismi che lo richiedano, al fine di avviare programmi di assistenza tecnica per il sostegno, il recupero e la tutela di minori in situazione di disagio;

n) promuovere con le università e gli istituti di ricerca pubblici e privati, corsi di laurea, scuole specialistiche, *master*, insegnamenti, seminari, ricerche, studi, borse di studio e quant'altro possa servire alla diffusione della cultura dei diritti dei minori.

2. Il Garante nazionale:

a) provvede, ogni anno, alla convocazione dei garanti regionali, al fine di confrontare le diverse esperienze e di coordinare le linee di azione per il biennio successivo;

b) partecipa alle riunioni dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e collabora con lo stesso e con il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

c) esercita le funzioni previste dall'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, di cui alla citata legge n. 77 del 2003 ;

d) produce studi, rapporti e relazioni, provvedendo alla loro pubblicazione e diffusione presso i principali organi di informazione;

e) presenta ogni due anni al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività, che contiene altresì proposte di inizia-

tive da adottare per promuovere e incrementare la tutela dei diritti dell'infanzia e il miglioramento delle condizioni dei minori.

Art. 10.

*(Funzioni di indagine,
ispettive e di controllo)*

1. Il Garante nazionale, nell'interesse dei minori, dispone dei poteri necessari per svolgere le seguenti attività:

a) prendere in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relative a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, pervenutegli sotto qualsiasi forma o presentategli direttamente da qualsiasi persona fisica, sia maggiorenne che minorenni, o da qualsiasi ente o persona giuridica, provvedendo altresì a segnalare i casi ai garanti regionali territorialmente competenti per le determinazioni necessarie;

b) prendere in esame, al fine di provvedere alla loro soluzione o alla segnalazione agli uffici competenti, situazioni di minori a rischio di violazione dei propri diritti, o vittime della violazione dei propri diritti, delle quali sia venuto a conoscenza;

c) avviare e svolgere investigazioni, inchieste e indagini necessarie ad accertare lo stato in cui versa un minore al fine di prevenirne la violazione dei diritti;

d) ispezionare, senza obbligo di preavviso, tutti i luoghi in cui siano ospitati dei minori, fra i quali gli istituti di accoglienza, di educazione e scolastici pubblici o privati, le case famiglia, le comunità, i luoghi di detenzione e gli ospedali, ed ottenere da questi, senza indugio e alcun onere economico, tutta la documentazione di cui faccia richiesta;

e) chiedere tutte le informazioni riguardanti uno o più minori esistenti presso le pubbliche amministrazioni, nonché ottenere senza indugio copia di tutti i documenti o

gli atti che riguardano situazioni relative ai diritti dei minori;

f) udire liberamente un minore capace di discernimento. Qualora ritenga di dover operare senza la presenza degli esercenti la potestà, la tutela o l'amministrazione di sostegno, il garante emette un provvedimento motivato da notificare agli interessati. Qualora il minore ne faccia richiesta egli può essere assistito da un legale o da una persona di sua fiducia;

g) verificare le condizioni e gli interventi relativi all'accoglienza e all'inserimento dei minori stranieri anche non accompagnati.

2. Il Garante nazionale può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone giuridiche informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.

3. Il Garante nazionale, al fine di tutelare i diritti di un minore, può disporre, attraverso i funzionari del proprio ufficio, ovvero anche attraverso i funzionari dei servizi sociali degli enti locali, che vengano effettuate indagini e ispezioni.

Art. 11.

(Intervento in giudizio del garante e suoi poteri di rappresentanza processuale)

1. Il Garante nazionale e i garanti regionali dei minori, nel territorio di propria competenza, possono esercitare le seguenti attività:

a) costituirsi parte civile in procedimenti penali per reati commessi in danno di uno o più minori;

b) impugnare, dinanzi alla giustizia amministrativa, provvedimenti ed atti della pubblica amministrazione ritenuti lesivi dei diritti e degli interessi dei minori;

c) intervenire nell'interesse dei minori nel corso di procedimenti civili che abbiano ad oggetto le condizioni di vita, il benessere, l'abitazione, lo stato e comunque la tutela di

uno o più minori, qualora i genitori o gli aventi diritto non abbiano esercitato l'azione ovvero qualora l'interesse del minore sia in possibile contrasto con quello dei genitori. Se la legge prevede la costituzione in giudizio del minore con un proprio difensore, il garante può intervenire ad *adiuvandum*;

d) avviare tutte le azioni e le procedure ritenute necessarie per la tutela dei diritti di un minore, privilegiando sempre, qualora possibile, la conciliazione bonaria dei conflitti. Qualora esse possano avere implicazioni giudiziarie, tali procedure devono svolgersi in collaborazione con le autorità ad esse preposte;

e) favorire, ove possibile ed in collaborazione con i tribunali per i minorenni, la mediazione penale nei procedimenti in cui un minore sia parte.

Art. 12.

(Delega alle regioni)

1. Le regioni, nel regolamentare l'attività dei garanti di propria competenza, determinano:

a) l'articolazione territoriale delle sedi dei garanti regionali;

b) l'organizzazione degli uffici dei garanti regionali;

c) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del garante regionale, prevedendo anche forme di formazione ed aggiornamento continuativo nelle materie di competenza del garante stesso;

d) le modalità di funzionamento degli uffici e gli orari minimi di apertura al pubblico degli stessi;

e) i compensi per i garanti regionali.

Art. 13.

(Commissione consultiva dei garanti)

1. Presso il Garante nazionale e presso ciascuno dei garanti regionali sono istituite Commissioni consultive del garante.

2. Della Commissione di cui al comma 1 fanno parte tre rappresentanti delle associazioni di tutela dei diritti dei minori più rappresentative.

3. La composizione della Commissione è stabilita dal Garante nazionale con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla prima nomina.

4. La Commissione, che si riunisce almeno una volta l'anno, ha il compito di esprimere pareri, consulenze e suggerimenti nell'interesse dei minori al fine di migliore attività del garante.

Art. 14.

(Conferenza nazionale dei garanti)

1. È istituita, con sede presso il Garante nazionale, la Conferenza nazionale dei garanti dei minori.

2. La Conferenza è composta dal Garante nazionale e dai garanti regionali.

3. Sono membri della Conferenza dieci rappresentanti delle associazioni di protezione dei minori maggiormente rappresentative, designati dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

4. La conferenza si riunisce almeno ogni sei mesi su iniziativa del Garante nazionale. Si riunisce in qualunque tempo qualora ne facciano richiesta non meno di tre garanti regionali.

5. La Conferenza svolge le seguenti funzioni:

a) individua le linee generali di attuazione dei diritti dei minori;

b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale;

c) coordina le attività dei garanti regionali sia tra loro che con il Garante nazionale e dirime eventuali questioni di competenza insorte tra loro;

d) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità d'interazione, anche individuando specifiche ed interessanti forme di sperimentazione;

e) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;

f) elabora ed analizza proposte di legge che saranno poi presentate al Parlamento o al Governo dal Garante nazionale;

g) esprime parere obbligatorio sulla relazione biennale prevista dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

